



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

MEDI F.M. SERVICE S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Toti Musumeci, Stefano Altara, Alessandra Cardella, Filippo Traviglia, con domicilio eletto presso Toti Salvatore Musumeci in Torino, via Ettore De Sonnaz, 14;

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Angeletti, Lelia Capozza, con domicilio eletto presso Carlo Angeletti in Torino, via Bertola, 2;

nei confronti di

HILL ROM S.P.A.;

KCI MEDICAL S.R.L.;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 36305 del 3 dicembre 2010, con la quale <<ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b) (...) si comunica che con verbale del 30.11.2011 la Commissione Giudicatrice ha dichiarato la non idoneità del prodotto offerto da codesta ditta (i.e. Medi FM) relativamente al Lotto 1 sotto lotto B (mod. AIR EXPRESS prodotto dalla ditta GAYMAR) rispetto alle caratteristiche essenziali richieste a pena di esclusione>>;

- dei verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice del 25 agosto 2010; del 30 novembre 2010; del 13 dicembre 2010; del 7 marzo 2011; del 21 marzo 2011;

- della "Relazione Tecnica" della Sottocommissione;

- e di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ancorchè non conosciuti e, per quanto occorra, della deliberazione del Direttore Generale 29 aprile 2010 n. 280 e della deliberazione del Direttore Generale 14 luglio 2010 n. 461;

nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 4 maggio 2011, per l'annullamento, previa sospensione,

- della nota dell'ASL BIELLA a firma dell'ing. Alberto Petti n. 114/2010;

- della nota dell'ASL BIELLA n. prot. 11259 del 25 marzo 2011 con la quale, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lettera b), è stata comunicata l'esclusione di MEDI FM;

- del verbale relativo alla seduta pubblica del 28 marzo 2011, nell'ambito della quale è stata deliberata l'aggiudicazione provvisoria a KCI MEDICAL;

- della deliberazione del Commissario n. 182 del 24 aprile 2011 mediante la quale è stata deliberata l'aggiudicazione definitiva a KCI MEDICAL;

- della determinazione del Commissario n. 52 del 4 febbraio 2011;
nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ancorchè non conosciuti,
o, comunque, di tutti gli atti e le condotte poste in essere dall'Amministrazione nell'ambito della procedura oggetto
di questo giudizio, in quanto, complessivamente ed unitariamente considerati, illegittimi;
e per l'annullamento, la declaratoria di nullità o di inefficacia, la risoluzione o comunque la caducazione degli
effetti del contratto medio tempore eventualmente stipulato fra l'Amministrazione e KCI MEDICAL.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2013 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando di gara del 2 marzo 2010, l'Azienda Sanitaria Locale di Biella ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della *“fornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS. dell'Area di coordinamento sovrazonale 'NO' (AA.SS.LL. BI, VC, VCO e NO e ASO Maggiore della Carità di Novara) per 36 mesi più eventuale facoltà di espansione per ulteriori 24 mesi”*. La gara è stata suddivisa in due lotti, a propria volta articolati in sotto-lotti, e prevedeva l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La società Medi F.M. Service s.r.l. ha presentato offerta per entrambi i lotti messi a gara. In particolare, con riferimento al lotto n. 1 (concernente la fornitura di *“materassi a pressione alternata e/o a bassa pressione d'appoggio”*), sottolotto B, essa è stata esclusa in quanto il prodotto offerto (materasso mod. “Air Express”, prodotto dalla ditta Gaymar) è stato giudicato non idoneo rispetto alle caratteristiche essenziali richieste dal capitolato speciale a pena di esclusione. La motivazione della non idoneità, risultante dal verbale n. 2 del 30 novembre 2010 della Commissione giudicatrice, è stata comunicata all'interessata, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 163 del 2006, con nota prot. n. 36305, del 3 dicembre 2010, a firma della segretaria della Commissione. Ivi si legge che il materasso offerto *“non dispone di sensori localizzati in zona lombo sacrale; dispone invece (a livello di sensore sul motore) della capacità di rilevare la contropressione esercitata dal paziente sul materasso, ma come anche descritto dal tecnico della ditta durante la sessione dimostrativa, il sistema è in grado di gestire unicamente il dato medio, cioè il peso che mediamente il paziente esercita su tutto il materasso. Tale caratteristica non risulta conforme a quanto richiesto dal capitolato speciale di gara, ed in particolare dalla caratteristica espressa al punto A-14 (Dotato di sensori interni per la rilevazione della pressione nella zona lombo-sacrale) che richiede la possibilità di gestire il cambio di postura del paziente da posizione supina a seduta (il cambio di postura mantiene infatti la pressione media, ma ne cambia la distribuzione sul materasso, aumentando il carico nella regione lombo-sacrale)”*.

2. Non ritenendo legittimo siffatto esito, la società Medi F.M. Service ha impugnato dinnanzi a questo TAR – chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare anche *inaudita altera parte* – gli atti ritenuti lesivi, ossia la citata nota n. 36305 insieme al verbale di gara n. 2, oltre all'allegata “Relazione tecnica” di apposita sottocommissione (riportante la motivazione dell'esclusione, poi riversata nella comunicazione n. 36305), ed oltre al provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (deliberazione n. 280 del 29 aprile 2010), al

provvedimento che successivamente ha modificato quest'ultimo (deliberazione n. 461 del 14 luglio 2010) ed a tutti i verbali di gara.

Il ricorso principale – che, come si è detto, riguarda unicamente la gara per l'aggiudicazione del lotto 1, sottolotto B – è affidato ai seguenti motivi di gravame:

1°) violazione e falsa applicazione dell'art. 79, comma 2, lett. *b*, del d.lgs. n. 163 del 2006: la comunicazione dell'esclusione, invece di provenire dalla "stazione appaltante" come prevede l'invocata norma, è stata sottoscritta dalla segretaria della commissione giudicatrice, con ciò impegnando un organo non in grado di esprimere verso l'esterno la volontà dell'amministrazione, in quanto trattasi di organo straordinario e temporaneo svolgente compiti di natura essenzialmente tecnica;

2°) eccesso di potere nella valutazione operata dalla commissione giudicatrice: il prodotto offerto in gara dalla ricorrente sarebbe stato oggetto di un'erronea valutazione tecnica in quanto – a differenza di quanto ritenuto dalla commissione – esso sarebbe ben fornito delle caratteristiche e delle funzioni essenziali richieste dall'Allegato n. 1 del capitolato (ciò, con particolare riferimento al punto n. A-14 di tale allegato, oggetto delle contestazioni della commissione). Né corrisponderebbe a verità che, durante la sessione dimostrativa, il rappresentante della ditta abbia dichiarato il contrario, come invece asserito nella motivazione dell'esclusione;

3°) eccesso di potere, contraddittorietà e sviamento nel comportamento della commissione: questa, allorché in data 1° ottobre 2010 aveva chiesto chiarimenti alla società ricorrente relativamente ad una caratteristica del prodotto offerto, nulla aveva tuttavia rilevato in ordine all'altra caratteristica n. A-14, pur essendo a quella data già in possesso di tutti gli elementi conoscitivi sulle offerte presentate;

4°) violazione e falsa applicazione dell'art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006: la valutazione che ha condotto al giudizio di non idoneità sarebbe stata condotta dalla sottocommissione e non anche dal *plenum* della commissione, tale giudizio essendo stato solo acriticamente recepito da quest'ultima nella seduta del 30 novembre 2010;

5°) violazione, sotto altro profilo, dell'art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006: il giudizio di non idoneità, anche in seno ai lavori della sottocommissione, proverrebbe non dai membri all'uopo deputati, ma da un consulente esterno, tale ing. Alberto Petti, Responsabile S.O.S. Ingegneria Clinica dell'ASL BI.

In via subordinata la ricorrente deduce anche i seguenti ulteriori motivi di gravame:

6°) violazione dell'art. 84, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006, per illegittima composizione della commissione, composta da un numero pari di membri (nella specie, sei);

7°) violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006: risulterebbe alla ricorrente che, in data 25 agosto 2010, ossia in un momento successivo all'apertura delle buste contenenti le offerte, la commissione "*ha proceduto a specificare e/o integrare i criteri di valutazione previsti nel Bando*".

3. Si è costituita in giudizio l'ASL BI, in persona del Commissario legale rappresentante *pro tempore*, depositando documenti e concludendo per il rigetto del gravame.

Con decreto n. 18 del 2011 il Presidente di questa Sezione ha respinto la richiesta di misure cautelari monocratiche, non ritenendo sussistenti i relativi presupposti.

Successivamente, con memoria depositata il 5 febbraio 2011, l'amministrazione ha riferito che la commissione giudicatrice era in procinto di riesaminare la posizione della società ricorrente "alla luce delle argomentazioni presentate" nel ricorso introduttivo, al contempo svolgendo anche alcune difese contro i motivi di impugnazione.

4. Il riesame dell'esclusione della società ricorrente è, in effetti, poi avvenuto con le successive sedute della commissione giudicatrice del 7 e del 21 marzo 2011. Ne è seguita una nuova comunicazione di esclusione della società ricorrente, questa volta a firma del responsabile del procedimento (nota prot. n. 11259, del 25 marzo 2011), nella quale si legge che il materasso offerto "*... non risulta essere dotato di un sensore per la rilevazione specifica*

della pressione a livello lombosacrale in grado di rilevare il cambiamento pressorio dovuto alla variazione della postura che consente un adeguamento nell'immediato della pressione di gonfiaggio delle celle sottoposte alla maggior pressione. // Tale materasso risulta invece essere dotato di un sensore a gestione pneumatica, collocato a livello della centralina elettronica del motore (come risulta dalla brochure agli atti) che è in grado di controllare e gestire le variazioni di pressione su tutta la superficie del materasso con un dato medio redistribuendo soltanto la quantità d'aria presente all'interno delle celle del materasso senza privilegiare le celle nella zona dove è maggiore la pressione..." (si tratta della medesima motivazione espressa dalla commissione giudicatrice all'esito della seduta del 7 marzo 2011).

Avverso tali ultimi atti, nonché avverso i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva in favore della ditta KCI Medical s.r.l., in data 4 maggio 2011 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti, sollevando i seguenti ulteriori profili di gravame (in parte riprendenti i motivi di cui al ricorso principale, adesso però arricchiti di nuovi dettagli appurati dalla ricorrente in sede di accesso amministrativo):

1°) violazione dell'art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006, per illegittima composizione della commissione: la composizione in numero pari (sei membri), già oggetto di contestazione con il ricorso principale, viene adesso nuovamente censurata anche con riguardo alla successiva delibera n. 52 del 4 febbraio 2011, allorché è stato sostituito un membro dimissionario;

2°) violazione dell'art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006, con riferimento al principio della collegialità perfetta: nelle sedute del 7 e del 21 marzo 2011 la commissione si sarebbe, infatti, limitata a prendere atto acriticamente e pedissequamente degli adempimenti istruttori in precedenza compiuti, ivi compresi quelli della sottocommissione, così riproponendo il medesimo vizio già censurato nel ricorso principale;

3°) violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006: con riferimento alla gara per il lotto n. 2 (concernente la fornitura di "Materassi a Cessione d'aria (gestione microclima e macerazione)"), la ricorrente qui contesta la sostanziale introduzione, da parte della commissione, di un nuovo criterio di valutazione rispetto a quelli stabiliti dal capitolato. Tale vizio – risultante dalla lettura del verbale del 25 agosto 2010 – discenderebbe dalla decisione di "unificare i due parametri B-1 e B-2 in un unico criterio sommatoria dei due" laddove invece tali due parametri (stabiliti disgiuntamente dal capitolato) presenterebbero profili di profonda diversità, anche solo per la funzione che svolgono, con la conseguenza che una loro valutazione congiunta, anziché disgiunta, snaturerebbe profondamente il processo logico-decisionale;

4°) violazione dell'art. 78 d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 3 legge n. 241 del 1990, per omessa verbalizzazione delle operazioni compiute dalla sottocommissione e, in particolare, della "prova visione" del 3 novembre 2010;

5°) violazione del principio di riservatezza delle sedute riservate, con riferimento alla suddetta "prova visione" del 3 novembre 2010: ciò perché – come già contestato nel ricorso principale – in tale occasione erano stati presenti i signori Alberto Petti e Cinzia Colongo, non appartenenti alla commissione e, quindi, soggetti estranei alle operazioni di gara;

6°) violazione dell'art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006, con riferimento allo svolgimento di detta "prova visione" durante la quale – nella ricostruzione della ricorrente – la sig.ra Maestrelli, segretario verbalizzante, avrebbe attivamente partecipato svolgendo una vera e propria attività tecnico-valutativa tipica dei commissari;

7°) difetto di istruttoria, con riferimento al preannunciato riesame del giudizio di inidoneità: nella seduta del 7 marzo 2011 la commissione si sarebbe limitata a riproporre – pur con parole parzialmente diverse – i motivi di esclusione di cui alla prot. n. 36305 del 3 dicembre 2010;

8°) violazione e falsa applicazione dell'art. 79, comma 5, lett. b, d.lgs. n. 163 del 2006: l'esclusione dalla gara, questa volta, non sarebbe stata comunicata entro il termine di cinque giorni decorrente dalla sua deliberazione;

9°) violazione del principio generale di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa, con riferimento al complessivo comportamento posto in essere dall'amministrazione il quale avrebbe di fatto pregiudicato il corretto andamento della procedura e, dunque, leso il correlato interesse legittimo della ricorrente;

10°) eccesso di potere, con riferimento alla valutazione compiuta dalla commissione giudicatrice, a seguito della sua riconvocazione, sul prodotto offerto dalla ricorrente per il lotto n. 1, sottolotto B, con riguardo alla caratteristica *sub A-14* del capitolato.

Infine, con un ultimo motivo di gravame, la ricorrente si duole di ulteriori errori di valutazione, a suo dire commessi dalla commissione giudicatrice, con riferimento ad altri e diversi aspetti dei prodotti offerti in gara, sia per il lotto n. 1, sottolotto A, sia per il lotto n. 2.

A corredo dei motivi aggiunti la ricorrente ha anche formulato la domanda risarcitoria, riservandosi di quantificarla in corso di causa, nonché (ai sensi dell'art. 122 cod. proc. amm.) la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stipulato tra l'amministrazione e la controinteressata.

5. Con memoria depositata il 14 maggio 2011 l'amministrazione resistente ha replicato alle varie censure, non senza sollevare eccezioni di inammissibilità riferite ad alcune fra esse.

Con ordinanza n. 332 del 2011 questo TAR ha respinto la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati, non ritenendo sussistente, ad un primo sommario esame, il *fumus boni iuris*.

6. In data 4 maggio 2012 l'amministrazione resistente ha depositato una memoria, ripercorrendo le proprie difese, e contestualmente riferendo che il contratto con la ditta aggiudicataria è stato stipulato in data 1° giugno 2011.

In vista della pubblica udienza di discussione, entrambe le parti hanno depositato memorie, ciascuna ribadendo le proprie argomentazioni.

Alla pubblica udienza del 3 luglio 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

In data 5 luglio 2013 è stato pubblicato il dispositivo della presente sentenza.

DIRITTO

1. La gara cui ha partecipato la società ricorrente, indetta dalla ASL di Biella per l'aggiudicazione di una fornitura di materassi e prodotti antidecubito, è stata suddivisa in due lotti. Con il ricorso principale la ricorrente ha impugnato l'esclusione dal lotto n. 1, sottolotto B, disposta dalla stazione appaltante per la riscontrata carenza, nel materasso offerto, della caratteristica essenziale prescritta da punto A-14 del capitolato ("*presenza di sensori interni per la rilevazione della pressione nella regione lombo-sacrale*"): oggetto di contestazione sono, in particolare, le valutazioni rese all'esito della seduta riservata del 30 novembre 2010, dopo una "prova visione" effettuata il precedente 3 novembre ad opera di un'apposita "sottocommissione" (formata soltanto da alcuni dei componenti della commissione giudicatrice). Nell'ambito dei motivi di gravame è stata contestata – tra le altre cose – anche l'illegittima composizione della commissione giudicatrice.

Nelle more del giudizio, la commissione giudicatrice è stata rinominata con nuova delibera del Commissario della ASL, con cambiamento della sua composizione. In tale rinnovata compagine, la commissione è stata riconvocata per il riesame del materasso offerto dalla ditta ricorrente (sedute riservate del 7 e del 21 marzo 2011), il cui esito è però risultato analogo a quello precedente: il prodotto della ricorrente è stato un'altra volta escluso in quanto ritenuto, nuovamente, carente del requisito *sub A-14* della *lex specialis*. La commessa è stata quindi aggiudicata ad altra ditta. Con i motivi aggiunti di ricorso la ricorrente ha allora impugnato anche gli atti concernenti questo nuovo giudizio negativo, peraltro sottoponendo a specifica censura anche la nuova composizione della commissione giudicatrice. Inoltre, essendo nelle more venuta a conoscenza di tutti gli atti della procedura – a seguito di accesso amministrativo – con i motivi aggiunti la ricorrente ha anche contestato l'esito della gara per il lotto n. 2, esito che l'ha vista piazzarsi al terzo posto della graduatoria definitiva.

Resiste in giudizio la ASL di Biella, contestando tutti i motivi di impugnazione.

2. Iniziando la presente trattazione con i motivi di impugnazione rivolti contro l'esclusione del prodotto dalla gara per il lotto n. 1, sottolotto B, deve anzitutto darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse, in capo alla ricorrente, per la disamina di quasi tutti i motivi di cui al ricorso principale, proprio perché trattasi di censure che – siccome attinenti all'originaria valutazione tecnica operata dalla commissione – devono considerarsi superate per effetto della nuova valutazione poi operata nel marzo 2011.

Così, anzitutto, è a dirsi per il primo motivo, concernente un'irregolarità nella (prima) comunicazione di esclusione dal lotto n. 1, sottolotto B, inviata alla società ricorrente in data 3 dicembre 2010 (nota prot. n. 36305): tale comunicazione, in quanto doppiata dalla seconda comunicazione di esclusione (nota prot. n. 11259 del 25 marzo 2011), peraltro impugnata con i motivi aggiunti, non ha più alcuna efficacia lesiva sulla posizione soggettiva della ricorrente. Analogamente è a dirsi per tutti quei motivi del ricorso principale riguardanti il primo giudizio di non idoneità del prodotto offerto in gara dalla ricorrente, essendo poi sopravvenuto il secondo giudizio di non idoneità. Vi è, pertanto, carenza di interesse nella disamina delle seguenti censure: secondo motivo, concernente il merito della valutazione di non idoneità (poi comunque sostanzialmente riproposto con il decimo dei motivi aggiunti); quarto motivo, concernente la violazione del principio di collegialità perfetta (poi riproposto con il secondo dei motivi aggiunti); quinto motivo, per illegittimo intervento di un membro esterno nei lavori della sottocommissione (in parte ripreso ed esteso dal quinto dei motivi aggiunti). Ancora, vi è carenza di interesse per la disamina del sesto motivo del ricorso principale – incentrato sul vizio di illegittima composizione della commissione giudicatrice – perché, anche in questo caso, è successivamente sopravvenuto un nuovo provvedimento (la deliberazione n. 52, del 4 febbraio 2011) che ha modificato la composizione della commissione, con la conseguenza che la successiva valutazione tecnica è stata compiuta dall'organo in tale nuova composizione, emendando così il vizio originario (anche se, come detto, anche la nuova composizione è oggetto di contestazione nei motivi aggiunti).

3. Rimangono pertanto da trattare, nell'ambito del ricorso principale (riguardante, come si è detto, solo ed esclusivamente il giudizio di non idoneità del prodotto offerto dalla ricorrente per il lotto 1, sottolotto B), unicamente i motivi terzo e settimo.

Il terzo motivo – concernente il dedotto vizio di eccesso di potere per un'omessa richiesta di chiarimenti sulla caratteristica A-14 – non è fondato. Il disciplinare di gara (pag. 9) stabiliva che, ai fini della valutazione tecnica dei prodotti offerti in gara, la commissione giudicatrice poteva tener conto della documentazione tecnica, delle risposte sintetiche prodotte sulle schede tecniche e di ogni altra documentazione prodotta ad integrazione di quella richiesta; si aggiungeva che *“A tal fine la Commissione Giudicatrice potrà chiedere, qualora lo ritenga necessario, chiarimenti ed informazioni integrative sui contenuti tecnici”*. L'omissione di cui si duole parte ricorrente, pertanto, corrispondeva ad una mera facoltà, e non certo ad un dovere, della commissione la quale, per completare un giudizio altrimenti non esaustivo, avrebbe potuto (e non dovuto) chiedere ulteriori chiarimenti direttamente all'offerente. Rientrava, pertanto, nella discrezionalità dell'organo tecnico effettuare quest'ulteriore richiesta, in considerazione degli elementi già a sua disposizione: se, pertanto, chiarimenti sono stati effettivamente chiesti alla ricorrente sulla caratteristica A-4 (cfr. nota del 1° ottobre 2010: doc. n. 13), per le motivazioni in tal caso esplicitate, ciò evidentemente non costituiva ragione per chiedere chiarimenti pure sulla caratteristica A-14 (oggetto, poi, di entrambi i giudizi di esclusione), trattandosi di un aspetto del tutto diverso ed autonomo. Peraltro, il requisito *sub* A-14 (presenza, nel materasso, di sensori interni per la rilevazione della pressione nella regione lombo-sacrale), proprio per le sue caratteristiche concernenti la funzionalità del prodotto, non poteva consentire una verifica sulla base delle schede prodotte dalla ditta (come, ad esempio, poteva succedere per l'invocata caratteristica A-4, concernente le misure del materasso), ma doveva ragionevolmente formare oggetto di apposita “prova visione” (poi

effettuata in data 3 novembre 2010) all'esito della quale la valutazione tecnica poteva effettivamente dispiegarsi. Non si rinvengono, pertanto, i profili di manifesta irragionevolezza, irrazionalità ed illogicità denunciati dalla società ricorrente.

Il settimo motivo del ricorso principale – concernente un'asserita integrazione postuma, da parte della commissione, dei criteri di valutazione stabiliti dalla *lex specialis* – è generico e quindi inammissibile. Nel formulare il motivo la ricorrente si era riservata di aggiungere ulteriori ragguagli “non appena si avrà la conoscenza integrale del verbale della seduta riservata del 25 agosto 2010”: tuttavia, in sede di motivi aggiunti (ossia, ad accesso amministrativo ormai espletato), il motivo è stato poi dovutamente precisato solo con riferimento alla gara per il lotto n. 2, mediante l'individuazione del nuovo criterio asseritamente introdotto dalla commissione durante quella seduta (si veda, in proposito, il terzo dei motivi aggiunti, sul quale *infra*, par. n. 5). Con riferimento alla gara per il lotto n. 1, sottolotto B (ossia, all'unica gara contestata con il ricorso principale), pertanto, non essendo stato poi indicato quale fosse il “nuovo criterio” illegittimamente introdotto dalla commissione, il motivo di gravame deve essere dichiarato inammissibile.

4. Passando adesso – per ragioni di comodità espositiva – alla disamina dei motivi aggiunti di ricorso concernenti ancora la gara per il lotto n. 1, sottolotto B (stavolta, tuttavia, diretti alla contestazione della seconda valutazione di “non idoneità” del prodotto offerto dalla ricorrente, all'esito delle sedute della commissione del 7 e del 21 marzo 2011), si deve per essi formulare un complessivo giudizio di non fondatezza.

4.1. Il primo dei motivi aggiunti riguarda la composizione della commissione giudicatrice, pur dopo la delibera n. 52, del 4 febbraio 2011, con la quale il Commissario della ASL di Biella la ha rinominata sostituendone un componente dimissionario. Si tratta, per la verità – e come è evidente – di una censura che abbraccia la legittimità di tutta la procedura complessivamente intesa, quindi non solo il lotto n. 1 ma anche il n. 2.

In proposito l'amministrazione ha eccepito la tardività di questo motivo, posto che la citata delibera n. 52 è stata depositata in giudizio sin dal 9 febbraio 2011, laddove i motivi aggiunti risultano notificati solo in data 26 aprile 2011. Tale eccezione, tuttavia, non è fondata perché, in base ai noti principi in tema di interesse all'impugnazione (quali canonizzati sin dalla decisione dell'Adunanza plenaria n. 1 del 2003), la lesione per la ricorrente si è prodotta solo nel momento in cui essa ha conosciuto la (nuova) esclusione della propria offerta dalla gara, ossia in data 25 marzo 2011. Solo in quel momento per la ricorrente si è materializzata la necessità di contestare l'operato della commissione giudicatrice e, a monte, la legittimità dell'intera procedura di gara, a cominciare dal vizio di illegittima composizione dell'organo valutativo (cfr., analogamente, il precedente della Sezione, sent. n. 3016 del 2010). Deve, quindi, richiamarsi il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale, in tema di gara d'appalto per l'aggiudicazione dei contratti, va escluso che debbano essere immediatamente impugnate le clausole del bando o della lettera di invito che non incidano direttamente ed immediatamente sull'interesse del soggetto a partecipare alla gara, e, dunque, non determinino, per lo stesso, un immediato arresto procedimentale; pertanto, non sono suscettibili di impugnazione immediata le clausole relative alle modalità di valutazione delle offerte ed attribuzione dei punteggi e, in generale, alle modalità di svolgimento della gara, nonché alla composizione della commissione giudicatrice (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4699 del 2008).

Nel merito il motivo non è, tuttavia, fondato. La delibera n. 52, nel rinnovare la nomina dei componenti della commissione giudicatrice, ha stabilito che essa fosse composta da cinque membri e non da sei, come erroneamente ritenuto dalla ricorrente. In effetti, dopo aver elencato i nominativi dei quattro “*collaboratori professionali*” (così l'atto definisce i quattro componenti della commissione, escluso il Presidente), la delibera vi aggiunge, di seguito, il nominativo della sig.ra Elena Maestrelli, definita però “*Collaboratore Amministrativo*” nonché “*Segretaria Verbalizzante*”. E' quindi evidente che quest'ultima – nonostante l'impropria impaginazione grafica, trattandosi

dell'ultima voce di un elenco puntato concernente i “*componenti*” – non è stata indicata quale sesto membro effettivo della commissione (oltre al Presidente ed ai quattro “*collaboratori professionali*”), ma solo come segretario avente compiti di mera verbalizzazione.

4.2. Non è fondato neanche il motivo incentrato sulla violazione del principio di collegialità perfetta, con riferimento alle valutazioni compiute dalla commissione nelle sedute del 7 e del 21 marzo 2011.

A differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente, infatti, nella seduta del 7 marzo 2011 la commissione non si è limitata a prendere atto del giudizio precedentemente formulato sul prodotto offerto in gara dalla ricorrente (giudizio che, nella prospettazione del ricorso, sarebbe stato a sua volta inficiato da una valutazione resa soltanto da alcuni membri dell'organo valutativo, ossia da coloro che avevano composto la sottocommissione che si era occupata della “prova visione”), ma ha espressamente riesaminato l'offerta esprimendo, all'unanimità, nuove e diverse considerazioni, pur se confermatrice del precedente giudizio (si veda la relativa differenza nel raffronto tra i testi, riportati *supra*, nella parte in fatto, ai paragrafi nn. 1 e 4). Tutto questo è confermato, tra l'altro, dal fatto che nella nuova valutazione la commissione ha aggiunto anche un'ulteriore considerazione concernente la *ratio* del requisito A-14 richiesto dalla *lex specialis* (“*La presenza di un sensore nella zona lombosacrale serve a garantire la sicurezza del paziente ad alto rischio perché rende possibile l'immediato adeguamento della pressione che aumenta considerevolmente nella zona sacrale quando il paziente passa dalla posizione supina alla posizione seduta*”). Emerge, pertanto, che i lavori della sottocommissione, lungi dall'aver indebitamente compresso la valutazione poi resa dal *plenum* (come ritenuto dalla ricorrente), sono stati invece utilizzati come punto di partenza della valutazione finale, ossia come strumentali alla verifica poi autonomamente compiuta dalla commissione al completo. Come statuito in giurisprudenza, qualora la sottocommissione preposta alla valutazione delle offerte si sia limitata a svolgere attività strumentale, ossia di supporto alla valutazione della commissione di gara, mentre la fissazione dei criteri di assegnazione dei punteggi e la valutazione finale delle offerte sono state effettuate dalla commissione al completo, il principio di collegialità non può dirsi violato (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1902 del 2005; TAR Toscana, sez. I, n. 269 del 2009; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 4735 del 2007; TAR Marche, n. 1146 del 2006). Nessuna violazione del principio di collegialità perfetta può, dunque, avanzarsi nel caso di specie, nemmeno con riferimento alla successiva seduta del 21 marzo 2011, laddove la commissione ha attribuito i punteggi alla luce degli esiti della precedente seduta.

4.3. I motivi attinenti allo svolgimento della “prova visione”, avvenuta alla presenza dei soli componenti della sottocommissione (quarto, quinto e sesto dei motivi aggiunti), sono tutti non fondati.

La prova, anzitutto, è stata ben oggetto di verbalizzazione, come dimostrato in giudizio dall'amministrazione che ha prodotto la relazione tecnica (doc. n. 11) riportante, con estremo dettaglio, le valutazioni compiute dai componenti della sottocommissione. In ogni caso, come già evidenziato nel paragrafo precedente, la sottocommissione non ha proceduto ad alcuna attribuzione di punteggi, limitandosi ad una mera attività di istruttoria tecnica, dai connotati chiaramente preparatori per il successivo giudizio del *plenum* (il quale si è, infine, avuto all'esito della seduta riservata del 7 marzo 2011).

Non si è poi verificato, nei fatti, alcun *vulnus* della riservatezza, nonostante la presenza di soggetti estranei alla commissione durante la seduta del 3 novembre 2010. Premesso che entrambi i soggetti di cui si tratta – i signori Alberto Petti e Cinzia Colongo – effettivamente non erano membri né della commissione né della sottocommissione (con il che risulta non fondata, in radice, la censura di violazione dell'art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, con riferimento alla sig.ra Colongo, già membro del “Nucleo tecnico” che aveva redatto il capitolato di gara), circostanza dirimente in ordine al rigetto del motivo è che la società ricorrente, pur sostenendo che l'indebita presenza di soggetti estranei possa, in via teorica, comportare una possibile anticipata fuoriuscita di informazioni

tecniche di particolare rilevanza di per sé inquinanti del corretto svolgimento della procedura, all'atto pratico non ha poi nemmeno allegato la sussistenza, nel caso concreto, di alcun pericolo di inquinamento. Al contrario di quanto si legge nella memoria depositata dalla ricorrente in data 24 maggio 2013, invero, l'amministrazione resistente non ha affatto pacificamente ammesso che vi sia stata una qualche forma di divulgazione di informazioni conosciute e/o trapelate dalle sedute della sottocommissione; al contrario essa ha affermato che il personale esterno non partecipò certamente alle attività di valutazione (memoria depositata in giudizio il 17 giugno 2013, pag. 13). Come già statuito da questo TAR (sez. II, sent. n. 2363 del 2010, peraltro invocata dalla stessa ricorrente), allorché la concorrente che si duole delle modalità di svolgimento della gara semplicemente allega il pericolo che, nella fattispecie concreta, si siano determinate conoscenze indebite delle valutazioni tecniche – pur riservate – già compiute dalla commissione giudicatrice, spetta alle controparti provare in giudizio che quel pericolo di inquinamento non si è, nei fatti, tradotto in realtà. Solo in tal modo – ossia, solo con l'assoluta certezza che il principio della segretezza degli atti di gara non sia stato intaccato – potrà essere salvato il segmento procedurale fino a quel momento compiuto, in base alla regola generale "*utile per inutile non vitiatur*". Quando invece non venga neanche allegato un pericolo concreto di inquinamento della gara, limitandosi la ricorrente a mere asserzioni teoriche in punto di violazione del principio di segretezza (come nel caso oggetto dell'odierno giudizio), non potrebbe evidentemente ritenersi che quella violazione, nei fatti, sia avvenuta. In tal caso, allora, non può che riespandersi la contrapposta istanza che riposa nell'economicità dell'azione amministrativa, con necessità di riconoscere prevalenza alla salvezza del segmento di gara già compiuto. Detto altrimenti: qualora possa con certezza escludersi che il principio della segretezza non sia stato violato – o perché la ricorrente non ha nemmeno allegato l'esistenza di un concreto pericolo per esso, o perché le controparti sono riuscite a provare che nessun pericolo si era, nella specie, verificato – troverà applicazione la regola generale "*utile per inutile non vitiatur*" e potrà essere salvato il segmento procedurale già compiuto. Nel caso di specie, pertanto, non avendo neanche la ricorrente allegato l'esistenza in concreto di un pericolo per la segretezza, derivante dalla riscontrata partecipazione alla seduta riservata di soggetti estranei alla commissione, la relativa censura non può essere accolta, proprio perché deve concludersi che, in concreto, nessun *vulnus* alle istanze di riservatezza si sia mai prodotto.

Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006 derivante dal comportamento della sig.ra Maestrelli (segretaria verbalizzante) durante le attività tecnico-valutative compiute dalla sottocommissione durante la "prova visione" del 3 novembre 2010 (di cui al sesto dei motivi aggiunti), si deve in contrario rilevare che – come già in precedenza evidenziato – la relazione finale poi predisposta dalla sottocommissione è servita unicamente quale strumento di giudizio per la valutazione finale compiuta dal *plenum* della commissione all'esito delle successive sedute del 7 e del 21 marzo 2011. Nessun *vulnus* può, pertanto, la ricorrente lamentare, in quanto eventuali apporti provenienti da soggetti non membri dell'organo tecnico – anche a voler ritenere che, nei fatti, ciò si sia effettivamente verificato – sono stati alla fine riassorbiti dalla valutazione complessiva operata autonomamente dall'organo istituzionalmente a ciò deputato, ossia la commissione giudicatrice nel suo *plenum*.

4.4. Non sono fondati neanche i motivi concernenti le attività compiute ed il giudizio formulato dalla commissione all'esito delle sedute riservate del 7 e del 21 marzo 2011.

Deve anzitutto ribadirsi (con richiamo a quanto già detto in occasione della disamina del secondo dei motivi aggiunti: *supra*, par. n. 4.2) che, in occasione del riesame dell'offerta tecnica presentata dalla ricorrente, la commissione di gara non si è limitata a riproporre pedissequamente i motivi di esclusione di cui alla nota n. 36305 del 3 dicembre 2010, ma ha – al contrario – effettivamente sottoposto ad un nuovo esame e ad un nuovo giudizio il materasso offerto dalla società ricorrente. Nessun difetto di istruttoria è, dunque, ravvisabile, con conseguente rigetto anche del settimo dei motivi aggiunti.

In ordine al ritardo con cui la stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente l'avvenuta esclusione dalla gara (ottavo dei motivi aggiunti), si deve rilevare – in aderenza al costante orientamento della giurisprudenza – che l'obbligo di comunicare al partecipante ad una gara di appalto l'avvenuta esclusione dalla procedura selettiva entro un termine non superiore a cinque giorni, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. *b*, d.lgs. n. 163 del 2006, non contiene alcuna espressa sanzione: pertanto, da un'omissione che non abbia arrecato alcun nocumento alla parte interessata non può dedursi l'esistenza di un vizio tale da rendere annullabile il provvedimento recante l'esclusione, con la precisazione che la tardività di tale comunicazione non incide sulla legittimità dell'aggiudicazione ma solamente sulla decorrenza del termine per l'impugnazione anche in ragione della natura ordinatoria del termine previsto dalla detta norma (cfr., di recente, *ex multis*: TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 706 del 2012; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 2204 del 2012).

4.5. Venendo ora alla censura riguardante la valutazione sulla “non idoneità” del prodotto offerto dalla ricorrente (decimo dei motivi aggiunti), il Collegio osserva che la caratteristica essenziale *sub* punto A-14 dell'allegato n. 1 del capitolato così era espressa: “*Dotato di sensori interni per la rilevazione della pressione nella regione lombo-sacrale*”. La commissione, nella seduta del 7 marzo 2011, ha escluso il prodotto in quanto il materasso “*non risulta essere dotato di un sensore per la rilevazione specifica della pressione a livello lombosacrale*”. La circostanza che il materasso fosse sprovvisto di un apposito sensore, localizzato a livello della zona lombo-sacrale, è pacifica tra le parti: il prodotto offerto dalla ricorrente ha, invece, un sensore collocato (non nel materasso, ma) all'interno del motore, come si evince chiaramente dal *depliant* depositato in giudizio (doc. n. 15 della ricorrente).

Ritiene il Collegio, pur nell'indubbia ambiguità della lettera del capitolato, che la richiesta della *lex specialis* era duplice: in primo luogo, il sensore doveva essere in grado di rilevare i cambiamenti pressori nella regione lombo-sacrale, così da permettere un adattamento continuo in funzione del peso e del posizionamento del paziente. In secondo luogo, il sensore doveva essere posizionato all'interno del materasso ed in corrispondenza della regione lombo-sacrale. Questa seconda caratteristica, in particolare, appare strettamente funzionale alla prima, nel senso che – nella prospettiva fatta propria dal capitolato – solo un sensore collocato in corrispondenza della zona lombo-sacrale può consentire l'immediata rilevazione dei cambiamenti pressori in quella zona, proprio al fine di rilevare esclusivamente il peso esercitato dal paziente a quel livello e gestire, di conseguenza, la risposta delle celle. Ed è questa la prospettiva fatta propria anche dalla commissione giudicatrice il cui giudizio, in modo del tutto ragionevole, ha evidenziato che il meccanismo presente nel prodotto offerto dalla ricorrente, proprio perché privo di un sensore collocato nella zona lombo-sacrale all'interno del materasso, riusciva solo a ridistribuire la quantità d'aria tra tutte le celle, senza però privilegiare – come richiesto dalla *lex specialis* – quelle corrispondenti alla regione lombo-sacrale. Per queste ragioni il motivo di censura deve essere respinto.

4.6. Non fondato, infine, è il nono dei motivi aggiunti, incentrato sulla presunta violazione dei principi di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa. Si tratta, in verità, di un insieme di doglianze che sostanzialmente raggruppa più o meno tutti i precedenti motivi di gravame, nel tentativo di ricostruire una complessiva scorrettezza dell'operato della p.a., fino a pregiudicare – secondo la ricorrente – tutto l'andamento della procedura. Ma è evidente che, a fronte della non fondatezza delle precedenti censure, anche questo motivo di gravame finisce col perdere qualsivoglia sostanza, disvelandosi anch'esso non fondato.

Quanto all'ultimo dei motivi aggiunti, nella parte in cui esso è diretto a contestare le valutazioni ottenute dalla ricorrente per il lotto 1, sottolotto A, deve parimenti emettersi un giudizio di non fondatezza, dipendente anch'esso dall'esito della precedente disamina. In quanto (legittimamente) esclusa dalla gara per il sottolotto B, infatti, la ricorrente andava anche esclusa rispetto al sottolotto A: ciò in quanto il disciplinare di gara (pag. 8) prescriveva che il lotto n. 1 potesse venire aggiudicato solo in presenza di offerta congiunta per entrambi i sottolotti A e B.

In definitiva, con riferimento alla gara per lotto n. 1, l'impugnazione della ricorrente deve essere respinta, in quanto il ricorso principale è in parte improcedibile, in parte inammissibile ed in parte non fondato, mentre i motivi aggiunti sono non fondati.

5. Venendo adesso alla disamina delle censure concernenti la gara per il lotto n. 2 (censure tutte contenute nei motivi aggiunti di ricorso, per la precisione nel terzo e nell'undicesimo dei motivi aggiunti), deve viceversa concludersi per un giudizio di accoglimento.

Fondato è, infatti, il terzo dei motivi aggiunti, mediante il quale la ricorrente ha lamentato la sostanziale introduzione, nell'ambito della seduta riservata della commissione del 25 agosto 2010, di un nuovo criterio di valutazione delle offerte. In tale occasione la commissione, "*viste le affinità tecniche*", ha stabilito per il lotto n. 2 di "*unificare i due parametri B-1 e B-2 in un unico criterio sommatoria dei due*": ossia, di trattare come un unico criterio di valutazione l'"*Indice di MVTR e permeabilità all'aria della superficie*" (criterio B-1, previsto dal capitolato) insieme alla "*Modalità di gestione della macerazione cutanea nei casi di lesioni altamente essudanti*" (criterio B-2, previsto dal capitolato).

L'amministrazione resistente ha eccepito l'inammissibilità del motivo per carenza di interesse, in quanto in base alla prova di resistenza risulterebbe che, anche qualora i due parametri non fossero stati accorpati e la ricorrente avesse ottenuto il massimo punteggio previsto (cioè 26 punti invece che 13), il punteggio finale complessivo sarebbe comunque stato inferiore a quello ottenuto dalla ditta aggiudicataria (40,50 punti contro 50,00). L'eccezione non è fondata perché, trattandosi di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la prova di resistenza (oltre a calcolare il punteggio massimo che la ricorrente avrebbe potuto ottenere per l'offerta tecnica, in caso di non accorpamento dei due criteri) deve anche conteggiare il punteggio ottenuto per l'offerta economica. Emerge allora che la ricorrente, che aveva ottenuto un punteggio per l'offerta economica pari a punti 49,11 (cfr. verbale della seduta del 28 marzo 2011, pag. 6: doc. n. 42.2 della ricorrente), avrebbe in totale potuto ottenere il punteggio di 89,61 (punteggio tecnico, in ipotesi, 40,50 + punteggio economico 49,11), quindi superiore al punteggio totale ottenuto dall'aggiudicataria (87,05), con conseguente aggiudicazione del lotto.

Nel merito, appare evidente che l'accorpamento di due criteri disgiuntamente previsti dal capitolato è tale da alterare il percorso logico-decisionale dei commissari, rispetto a quanto era stato stabilito dalla legge di gara: la sommatoria utilizzata in sede di valutazione, lungi dall'aver un effetto meramente pratico (come ritenuto dalla difesa dell'amministrazione), è tale da modificare sensibilmente la valutazione delle voci tecniche coinvolte ed il conseguente criterio di attribuzione dei punti, potendo ad esempio comportare la tendenza di far prevalere una caratteristica sull'altra. Ciò soprattutto quando (come nel caso di specie) la commissione non abbia motivato in ordine alla ritenuta "affinità" dei due criteri (affinità che, invero, è solo apoditticamente affermata), lasciando così nell'ombra la reale consistenza del criterio poi effettivamente impiegato in sede di valutazione; fino, quindi, ad avvalorare il sospetto che sia stato inserito un vero e proprio nuovo criterio di valutazione delle offerte non previsto dalla *lex specialis*. Nel caso di specie, tale sospetto sussiste proprio perché, nella valutazione congiunta dei due criteri, la commissione ha manifestamente fatto prevalere, per il materasso offerto dalla ricorrente, il giudizio negativo sul criterio *sub* B-1 (laddove ha rilevato la non omogeneità della superficie di distribuzione dell'aria: cfr. verbale del 7 marzo 2011, pag. 8), senza nulla aggiungere circa gli elementi di giudizio del criterio *sub* B-2 (consistenti, soprattutto, nella valutazione "*in termini di prevenzione della macerazione cutanea [...] in soggetti con lesioni, o gestione del paziente ad alto rischio*").

L'aggiudicazione del lotto n. 2 deve, quindi, essere annullata, con assorbimento dell'ulteriore motivo di censura (di cui all'undicesimo dei motivi aggiunti).

6. Restano adesso da trattare, con riferimento al solo lotto n. 2 per il quale è stato pronunciato l'annullamento dell'aggiudicazione, le domande di risarcimento del danno e di subentro nel contratto.

Deve premettersi, in proposito, che l'annullamento dell'aggiudicazione del lotto n. 2 non determina l'annullamento di tutta la gara, ma rende necessario solo rinnovare il segmento di procedura viziato, ossia la valutazione delle offerte tecniche per quel lotto. Ai sensi dell'art. 84, comma 12, d.lgs. n. 163 del 2006, dovrà quindi essere riconvocata la medesima commissione per una rinnovata valutazione di tutte le offerte tecniche presentate per il lotto n. 2, con la precisazione che dovranno rimanere ferme le offerte economiche già presentate ed i relativi punteggi (ciò, nel rispetto dei principi affermati, in proposito, dal Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 30 del 2012), con conseguente redazione di nuova graduatoria finale e, all'esito, nuova aggiudicazione. In sede di riconvocazione, la commissione dovrà rivalutare le offerte tecniche utilizzando disgiuntamente i due parametri di cui ai criteri B-1 e B-2 del capitolato, così come era stato prescritto dalla *lex specialis*, e dovrà attenersi scrupolosamente e con omogeneità di giudizio a tutti i parametri e/o criteri tecnici stabiliti dal capitolato per il lotto n. 2, ferma restando l'eventuale competenza di questo TAR, qualora nuovamente adito, ad effettuare uno stretto scrutinio di legittimità (come richiesto dalla ricordata sentenza dell'Ad. plen. del Consiglio di Stato n. 30 del 2012) sulle operazioni così come rinnovate. Ai sensi dell'art. 122 cod. proc. amm., conseguentemente, deve essere dichiarata l'inefficacia del contratto stipulato, in data 1° giugno 2011, tra l'amministrazione resistente e la controinteressata KCI Medical s.r.l. per il lotto n. 2, senza automatico subentro della ricorrente nel contratto. In considerazione dello stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto e dei tempi necessari per l'eventuale avvicendamento degli operatori, il Collegio reputa equo differire nel tempo l'inefficacia del contratto, ossia a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La domanda di risarcimento per equivalente, quanto alla parte del contratto già eseguita, deve invece essere respinta, in quanto solo genericamente essa è stata avanzata dalla ricorrente: nel ricorso per motivi aggiunti, in particolare, la ricorrente si era riservata di quantificare e provare i danni subiti, senza che però nei successivi atti difensivi abbia provveduto a quanto annunciato.

7. L'esito del giudizio, caratterizzato da soccombenza reciproca, induce il Collegio a compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,

- a) respinge il ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione;
- b) accoglie in parte i motivi aggiunti, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla gli atti con essi impugnati con riferimento alla sola aggiudicazione del lotto n. 2;
- c) dichiara l'inefficacia del contratto stipulato tra l'amministrazione resistente e la controinteressata KCI Medical s.r.l., relativo all'aggiudicazione del lotto n. 2, ai sensi dell'art. 122 cod. proc. amm., con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
- d) respinge la domanda di risarcimento per equivalente;
- e) compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Savio Picone, Presidente FF

Ofelia Fratamico, Primo Referendario

Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)